

Da: Celentano Margherita [margherita.celentano@inps.it]
Inviato: lunedì 30 settembre 2013 15.55
A: 'info@odcecprato.it'; 'posta@consulentidellavoro.po.it'; 'cnaprato@po.cna.it';
'direzione@confesercenti.prato.it'; 'lavoro@confcommercioprato.it';
'segreteria@prato.confartigianato.it'; 'uip@ui.prato.it'
Cc: Caiazza Erminia; Ringoli Assunta; Riviello Angela
Oggetto: segnalazioni per DS non dovuta dalle aziende dello spettacolo e per assenza c.a.7N (sgravio edilizia) anno 2013

Vorrei porre alla vostra gentile attenzione queste due segnalazioni:

1) Aziende dello spettacolo – circolare 105/2011

Con la circolare 105/2011 l'Istituto ha chiarito, alla luce della sentenza n.12355 del 2010 della Corte di Cassazione, che per gli anni 2011 e 2012 la DS non è dovuta per il personale artistico, teatrale e cinematografico. Nel 2013 invece, visto l'art. 2, co.2 e co.69 lett c. L.92/2012 che abroga l'art.40 del RDL n.1827/35 anche le categorie anzidette di lavoratori subordinati sono state assoggettate alla DS a decorrere dal 1° gennaio 2013. Si sollecita una verifica sulle denunce inviate e qualora si riscontri una errata denuncia del tipo di rapporto di lavoro nelle dichiarazioni contributive (uniEmens e DM10/Emens) per gli anni ante 2013, si abbia cura di provvedere alla rettifica della posizione contributiva dei lavoratori interessati.

2) Segnalazioni per assenza c.a.7N (sgravio edilizia) anno 2013

Ci pervengono numerose segnalazioni di blocco invio Uniemens per l'assenza del c.a.7N. In tutti i casi esaminati si trattava di un'omessa richiesta della riduzione da parte del datore di lavoro.

La circolare 28/2013 consentiva alle aziende che non avevano inviato l'istanza nel 2012, di rimediare inviandola entro il 16/5/2013; così, in tutti i casi esaminati, i consulenti entro la suddetta scadenza, hanno inviato correttamente la richiesta per il 2012 ed erroneamente anche quella per il 2013.

Ai sensi del msg 011999 del 25/7/2013, l'istanza per l'anno 2013 può essere inoltrata solo a decorrere dal 30/8/2013: pertanto quelle inviate prima di tale data e riferite all'anno 2013, devono essere ritrasmesse.

Il CA 7N avrà validità da agosto a dicembre 2013.

Esclusivamente nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l'istanza avvalendosi della funzionalità contatti del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

Cordiali saluti
Margherita Celentano

3001___/Prato

Unità di coordinamento operativo Flussi (Responsabile) in Flussi assicurativi, contributivi e conti individuali e aziendali, prevenzione e contrasto economia sommersa e lavoro irregolare
